

STATUTO

" LA VITA NUOVA "

Art. 1 È costituita l'Associazione per insufficienti mentali maggiorenni denominata "La Vita Nuova".

Art. 2 L'Associazione è costituita quale Associazione di volontariato senza scopo di lucro e ha sede in Torino, Via Tesso 27. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e viene deliberata dal Consiglio Direttivo se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro sessanta giorni dall'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 3 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 L'Associazione "La Vita Nuova" si propone, nell'ambito del territorio della Regione Piemonte, il sostegno e l'assistenza ai disabili con lo scopo di una loro riqualificazione ed inserimento nel tessuto sociale anche attraverso l'esercizio di micro attività manuali di tipo artigianale con funzione terapeutica.

Art. 5 Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione si propone di:

- a ) Organizzare momenti aggregativi per ragazzi ed adulti disabili.
- b ) Seguirli ed assisterli a mezzo dell'opera dei propri associati e di volontari esterni e con eventuale lavoro dipendente o prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente in caso di particolare necessità e nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione o per specializzare l'attività da essa svolta.

c ) Promuovere le iniziative che ritiene necessarie per evitare

l'emarginazione dei disabili quali: gite, pellegrinaggi, visita a mostre, aziende, musei, vacanze guidate al mare ed in montagna, partecipazione a spettacoli culturali, attività ginniche, lezioni di disegno e di cultura generale (coinvolgendoli solamente in ricerche organizzate dai soci volontari).

d ) Stabilire e mantenere contatti con le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti, le Associazioni e le Forze Speciali per perseguire i fini inerenti il presente statuto.

e ) Gestire l'accompagnamento dei ragazzi presso centri di incontro, strutture sanitarie e sedi di attività ludiche.

f ) Favorire incontri periodici con i ragazzi e le loro famiglie per problematiche relative alla vita dei ragazzi stessi.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate al primo comma salvo quelle direttamente connesse.

Art. 6 Può fare parte dell'Associazione chiunque condivida le finalità del presente statuto. La qualifica di socio si ottiene con l'accoglimento della domanda di ammissione. Le domande di ammissione devono essere rivolte al Consiglio Direttivo che le accoglie, ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria. Sull'eventuale rielezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

Ogni socio ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

La qualifica di socio si può perdere per uno dei seguenti motivi:

a ) Dimissioni.

b ) Morosità (decadenza automatica per mancato pagamento quota, dopo sollecito).

c ) Esclusione, che viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, o per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

d ) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

6.1 I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa.

6.2 I soci hanno diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- Ad accedere alle cariche associative.

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

I soci devono svolgere la propria attività in modo personale spontaneo e gratuito senza fini di lucro.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario e di socio.

Le attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci che prestano la propria attività sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### RISORSE ECONOMICHE - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 7 L'Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a ) Quote annuali degli associati.

b ) Contributi privati.

c ) Contributi dello Stato, di Enti ed istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti.

d ) Donazioni e lasciti testamentari.

e ) Rimborsi derivanti da convenzioni.

f ) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 8 L'esercizio finanziario è annuale e decorre dal primo gennaio al

trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio e

lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il trenta

aprile.

Le disponibilità che dovessero risultare a fine esercizio sono desti-

nate all'incremento delle attività statutarie.

È fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indi-

rette, gli eventuali utili derivanti dall'attività dell'Associazione.

#### ORGANI SOCIALI

Art. 9 Gli organi statutari dell' Associazione sono:

a ) Il Presidente.

b ) Il Consiglio Direttivo.

c ) L'Assemblea dei soci.

#### ASSEMBLEA

Art. 10

a ) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e

straordinaria. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da

un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

b ) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera l'esclusione dei soci dall' Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

c ) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità.

d ) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

e ) L' Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

f ) L' Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

g ) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, per il quale è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei soci iscritti; per l'eventuale modifica dello statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi degli associati.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

##### Art. 11

a ) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea dei soci.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

b ) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

c ) Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario Tesoriere.

d ) Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il bilancio;
- determinare i limiti di spesa ed approvare i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione soci.

e ) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal membro più anziano.



f ) Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qual volta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

#### PRESIDENTE

Art. 12 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di cui firma gli atti ufficiali: convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo di cui cura l'esecuzione delle deliberazioni.

Cura l'attività dell'Associazione anche adottando in caso di urgente necessità, previa consultazione di almeno due consiglieri, adeguati provvedimenti di cui informerà il Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva.

È autorizzato ad effettuare tutte le operazioni bancarie e postali e ad operare in merito con firma disgiunta con il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere e gli altri membri del Consiglio Direttivo.

Le spese di carattere straordinario devono essere approvate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente decade dalla carica oltre che alla scadenza del mandato anche per effetto di una mozione di sfiducia votata a maggioranza dei Consiglieri.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

#### SEGRETARIO TESORIERE

Art. 13 Il Segretario Tesoriere assiste il Presidente nel disbrigo delle attività, cura il tesseramento dei soci, tiene il registro delle entrate e delle uscite di cassa, è custode del patrimonio dell'Associazione di cui esige le rendite, le quote, gli introiti ed esegue i pagamenti.

Per l'adempimento dei citati compiti il Segretario Tesoriere può avvalersi della collaborazione dei soci.

#### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per l'Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo.


Art. 15 In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione, ogni bene residuo sarà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore e con finalità similari.

RINVIO

Art. 16 Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile ed altre norme vigenti in materia di volontariato.

Torino, 13/05/2013

Il Presidente (Ferdinando Peyrani)



Il Vice Presidente (Silvana Mina)



Il Segretario (Paolo Deabate)

